



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 30 Dicembre 2013

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | A |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | A |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 8) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 149712/2013 DELIBERAZIONE N. 529

COMUNE DI MELDOLA. PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE RI-ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 31 OTTOBRE 2012. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Meldola ri-adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e trasmesso a questa Amministrazione provinciale in data 05.12.2012 (acquisito agli atti con prot. prov.le n. 113610 del 06.12.2012 – Fascicolo 2012/07.04.01/53) per l'espressione dei pareri di competenza;

Premesso che:

- il primo Piano Operativo Comunale del Comune di Meldola era stato adottato nel 2009 con delibera C.C. n. 55 del 09.04.2009, trasmesso alla Provincia in data 21.05.09 ed assunto al prot. n. 49526 del 21.05.09 (Fascicolo: 2009/07.04.01/049526), per l'espressione delle riserve di competenza di questa Amministrazione, la quale a seguito dell'esame degli elaborati di P.O.C. acquisiti, con lettera prot. n.53017 del 3 giugno 2009 aveva richiesto specifiche integrazioni, sospendendo i termini del procedimento;
- successivamente con delibera C.C. n. 30 del 28 marzo 2011, il Comune di Meldola adottava una *Integrazione al Piano Operativo Comunale (P.O.C.)* per inserire una nuova previsione conseguente ad accordo con i privati ex art. 18, documentazione acquisita agli atti con nota prot. prov. n. 46498 del 28.04.2011. Questo Ente, dall'esame della ulteriore documentazione acquisita rilevava però il permanere della carenza delle integrazioni già richieste con istanza prot. n.53017/2009 e pertanto con lettera prot. n. 52791 del 16.05.2011, ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, in ragione anche delle sopravvenute modificazioni normative, riscontrando in particolare la necessità di una generale revisione degli elaborati di P.O.C., consigliava all'Amministrazione comunale di valutare l'opportunità di procedere ad una rielaborazione organica ed una conseguente ri-adozione complessiva del P.O.C. ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 e 34 della L.R. 20/00 così come modificato dalla L.R. 06/09, al fine di rendere organico e completo lo strumento di pianificazione operativa comunale;
- il Comune di Meldola, concordando con quanto suggerito, ha quindi predisposto le necessarie integrazioni e la rielaborazione tecnica di taluni contenuti del P.O.C., avviando di fatto un nuovo procedimento e ri-adottando quindi il presente Piano;

Dato atto che:

- gli elaborati di P.O.C. del Comune di Meldola trasmessi a questa Amministrazione provinciale (prot. prov.le n. 113610/2012) sono quelli di seguito elencati:
 - Copia conforme della deliberazione C.C. n.67 del 31/10/2012
 - Relazione;
 - Norme;
 - Documento programmatico per la qualità urbana;
 - Condizioni di fattibilità economica e finanziaria;
 - Schede di assetto urbanistico e accordi con i privati ex articolo 18 L.R. 20/2000;
 - Pianificazione urbanistica commerciale Tavole di inquadramento cartografico degli interventi sia esistenti che inclusi nel P.O.C.;
 - Tavola Pianificazione Commerciale – Parte Nord - scala 1:2000
 - Tavola Pianificazione Commerciale – Parte Sud - scala 1:2000
 - Elaborati cartografici degli interventi inclusi nel P.O.C. costituiti da:
 - Tavola di inquadramento degli interventi inclusi – Parte Nord - scala 1:2000
 - Tavola di inquadramento degli interventi inclusi – Parte Sud - scala 1:2000
 - Elaborati cartografici delle dotazioni territoriali esistenti e di progetto costituiti da:

- Tavola dotazioni territoriali esistenti e di progetto – Meldola capoluogo - scala 1:2000;
- Tavola dotazioni territoriali esistenti e di progetto – San Colombano - scala 1:2000;
- Tavola dotazioni territoriali esistenti e di progetto – Ricò-Gualdo - scala 1:2000;
- Tavola dotazioni territoriali esistenti e di progetto – Teodorano-Vitignano - scala 1:2000;
- Tavola dotazioni territoriali esistenti e di progetto – Pian di Spino-Valdinocce - scala 1:2000;
- Elaborati di ValSAT:
 - Relazione;
 - Allegati cartografici;
- Programma delle Opere Pubbliche 2012 – 2014
- Convenzione tipo PUA
- Verbale consultazioni
- CD con la documentazione sopra elencata
- in seguito all'adozione, sul BUR n. 267 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato l'avviso di ri-adozione e di deposito del P.O.C.;
- gli elaborati di Piano sono stati depositati per la libera consultazione presso il Comune di Meldola per sessanta giorni a far data dal 5 dicembre 2012;

Evidenziato che:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che assume per il Comune di Meldola il valore e l'effetto di Piano Strutturale Comunale (PSC) in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- il Comune di Meldola è altresì dotato di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 29 settembre 2009 e ss.vv.;

Preso atto, sulla base di quanto indicato nell'atto deliberativo di adozione del P.O.C., che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 06/12/2011 è stata approvata la *“Determinazione dei valori per il calcolo dell'onere di sostenibilità degli interventi da inserire nel primo P.O.C. già adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 09/04/2009”*; tale determinazione è stata preventivamente comunicata agli interessati e dovrà essere espressamente accettata ed inserita nell'atto di approvazione finale del P.O.C.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19/12/2012, avente ad oggetto: *“Concorso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da inserirsi nel Piano operativo comunale (P.O.C.) di Meldola ai sensi art. 30 L.R. 20/2000 – Integrazione deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 18/06/2008 – Riapertura termini per ambiti commerciali e ricuciture nel residenziale – approvazione bando”* è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per la selezione degli ambiti territoriali dove attuare il primo Piano operativo Comunale del Comune di Meldola;
- l'Avviso pubblico è stato depositato e pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Meldola dal 17/01/2012 per 60 (sessanta) giorni e pubblicato sul quotidiano locale *“Corriere Romagna”* edizione di Forlì il giorno 17/01/2012 e che il termine utile per la presentazione delle proposte era il 02/03/2012;
- entro i termini di scadenza del bando sono pervenute n. 38 domande di cui n. 12 per tipologia commerciale, n. 3 per tipologia artigianale/industriale e n. 23 per tipologia residenziale;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 14/03/2012, avente ad oggetto: *“Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Meldola. nomina nucleo di valutazione per istruttoria e preselezione proposte di inserimento”* è stata deliberata la nomina del nucleo tecnico di valutazione delle proposte pervenute;
- in data 22/05/2012 il Nucleo di Valutazione ha comunicato i propri esiti alla Giunta Municipale;

- sono state esperite le consultazioni con i richiedenti di cui al verbale conservato agli atti del Comune di Meldola;
- nella fase di concertazione, in seguito alla valutazione più approfondita delle proposte dal punto di vista della reale fattibilità e sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sono scaturite proposte più concrete tradotte nelle schede di P.O.C. e negli schemi di accordo pubblico-privati redatti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, dove sono definiti gli impegni dei singoli operatori, che i proponenti hanno sottoscritto negli atti unilaterali d'obbligo sottoposti all'Amministrazione Comunale per essere infine – dopo l'approvazione del P.O.C. – oggetto di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, ed in seguito contenuto di convenzionamento in sede di PUA o di permesso di costruire;
- sono stati inoltre riesaminati tutti i precedenti interventi già inseriti nel P.O.C. adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 09/04/2009 e dall'esame e dalle consultazioni effettuate con i proprietari richiedenti, sono stati parzialmente confermati gli interventi già adottati;
- l'Amministrazione comunale ha ritenuto di comprendere nella proposta di P.O.C. anche gli interventi già adottati, fatto salvo coloro che non hanno riconfermato l'inserimento tramite sottoscrizione degli schemi di accordo di cui sopra;
- in data 04/09/2012 è stata approvata deliberazione di Giunta Municipale n. 80 avente ad oggetto: *“Determinazione dei valori per il calcolo dell'onere di sostenibilità degli interventi da inserire nel primo P.O.C. – integrazione alla deliberazione di G.M. n. 135 del 6 dicembre 2011”* con la quale il Comune ha integrato la casistica degli oneri di sostenibilità per l'inserimento di aree da assoggettare a ricucitura dei lembi insediativi per cambio di destinazione urbanistica della superficie fondiaria, aventi già edifici con relativa superficie utile lorda ma senza attribuzione di nuova Sul, con riduzione dei valori già definiti nell'allegato approvato con precedente Deliberazione, per mq. di Sul esistente, al 25% ;
- l'Amministrazione Comunale dichiara che intende destinare i fondi corrispondenti ai cosiddetti *oneri di sostenibilità degli interventi* ad opere di sostenibilità territoriale (come da agenda delle opere allegata alla documentazione progettuale) ed intende predisporre a tal fine specifico capitolo di bilancio denominato *“Contributi compensativi per la sostenibilità degli interventi inseriti nel primo P.O.C. di Meldola”*;
- l'adozione del P.O.C. di Meldola non prevede l'apposizione di vincoli espropriativi.

Dato atto che:

- con nota prot. prov. n. 618 del 4 gennaio 2013 sono state richieste al Comune di Meldola le integrazioni documentali necessarie per la compiuta espressione dei pareri di competenza;
- con nota acquisita agli atti con prot. prov.le n. 114080 del 19 agosto 2013 il Comune di Meldola ha trasmesso alla scrivente Amministrazione le integrazioni richieste, oltre a copia delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/20000 e ss.mm.ii. richiedendo altresì con medesima comunicazione, la sospensione delle previsioni POC 25 e 32 per mancanza dei necessari elaborati integrativi;
- con lettera prot. prov. n. 120115 del 13/09/2013, a seguito dell'esame delle *Relazioni geologiche* relative alle nuove previsioni di POC, acquisite tra le altre integrazioni in data 19/08/2013, questa Amministrazione ha ritenuto necessario formulare richiesta di specifici approfondimenti finalizzati al rilascio del parere di cui all'art. 5 della Legge Regionale 19/2008
- con nota acquisita agli atti con prot. prov.le n. 135116 del 05 novembre 2013 il Comune di Meldola rispondeva alla scrivente Amministrazione fornendo le integrazioni richieste e con medesima comunicazione richiedeva per mancanza dei necessari elaborati integrativi, la sospensione anche della previsione POC 43 insieme alle previsioni POC 25 e 32 già oggetto di richiesta di sospensione;

Richiamato quanto segue:

- con legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 *“Governo e riqualificazione solidale del territorio”*, il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani è impostato su criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure;
- in tal senso, si è confermata la scelta, già operata dalla L.R. 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di approvazione del piano. Si è riconosciuto pertanto al documento di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- in tal modo, per ciascun piano o variante ad esso, si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. 20/2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti, ai fini della valutazione ambientale, dall'art. 5 della summenzionata L.R. 6/2009;
- sempre applicando il principio di integrazione, si è confermata la scelta, già operata dalla legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 *“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, ovvero la Provincia per i piani comunali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. 20/2000;
- conseguentemente, anche la valutazione ambientale va espressa, dalla Provincia, entro i medesimi termini previsti per l'assunzione del provvedimento appena richiamato, i quali però decorrono dal momento in cui siano stati forniti alle medesime autorità tutti gli elementi conoscitivi e valutativi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tal fine, il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per i Piani Operativi Comunali la Provincia si esprime nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 1 febbraio 2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni.

Atteso che in relazione al P.O.C. l'Amministrazione provinciale esprime, per quanto di propria competenza:

- le riserve relativamente a previsioni di Piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di Piani sopravvenuti di livello territoriale superiore ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- la valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- la compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto, infine, delle intervenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 in recepimento dei piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano regionale di Tutela delle Acque, adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 105921 del 29.11.2012;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Richiamati ed esaminati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. i contenuti e le previsioni del P.O.C. del Comune di Meldola, come riferiti in sintesi nei paragrafi seguenti:

I. Dimensionamento

Il P.S.C. per il dimensionamento del P.O.C, stabilisce all'art. 3.3 comma 4, che *“al fine di garantire nel tempo la facoltà di articolare parte del dimensionamento residenziale in espansione indicato dal presente Piano ai successivi P.O.C. che si susseguiranno, ciascuno di essi non potrà in ogni caso superare la quota di un terzo della potenzialità edificatoria globalmente prevista per gli ambiti di trasformazione”*, il P.S.C. stabilisce inoltre, all'art. 3.3 comma 2 che *“Il dimensionamento insediativo indicato dal presente Piano per i nuovi ambiti di trasformazione ha a riferimento la struttura portante dell'agglomerazione urbana comunale, rapportando ad essa la struttura dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e la valutazione della sostenibilità sociale ed ambientale del suo futuro sviluppo. Nell'articolazione di tali previsioni, i successivi Piani Operativi Comunali potranno ridistribuire e prevedere a favore della più minuta agglomerazione urbana il 20% della complessiva capacità insediativa sopraddeta (un terzo della potenzialità edificatoria globalmente prevista per gli ambiti di trasformazione). Ciò qualora si rendessero necessarie, in rapporto ai successivi programmi delle opere pubbliche, ricuciture funzionali dei lembi insediativi del tessuto urbano consolidato e/o delle frazioni”*.

Il Comune di Meldola in considerazione degli obiettivi del proprio mandato amministrativo, ha stabilito di utilizzare nel POC, sia superfici residenziali che produttive nonché la residua quota di capacità edificatoria non superiore al 20% del dimensionamento fissato dal P.S.C..

Per le ricuciture funzionali inserite, il P.O.C. sottrae a tutti gli ambiti perequativi residenziali e produttivi alle condizioni definite dall'art. 3.3, commi 2, 3 e 4 delle Norme del P.S.C.; tale quota non viene assoggettata allo stesso indice perequativo stabilito dal P.S.C. per gli ambiti originari ma viene modificata in ragione del differente stato di fatto e di diritto delle nuove aree in cui tale quota insediativa viene localizzata. Il presente Piano prevede inoltre l'inserimento di due nuove strutture commerciali medie nella misura massima di una alimentare ed una non alimentare.

Sulla base di quanto indicato negli elaborati di Piano, il dimensionamento utilizzato dal P.O.C. in oggetto è articolato come segue:

Dimensionamento complessivo del PSC:

- SUL A12 (residenziale) – 67.532,06 mq
- SUL A13 (produttiva/terziaria) – 144.549,00 mq

Tab. 1 - Dimensionamento capacità edificatoria 1° P.O.C.

1°P.O.C. SUL (mq)	Disponibilità da PSC (1/3)	Utilizzata
A12	22.510,69	7.855,50
A13	48.183,00	0,00
Ricuciture A12	4.502,14 3.349,33 (ris.)	2.177,00 (*)
Ricuciture A13	9.636,60	1.620,00

(*) la quota SUL per ricuciture residenziali viene detratta dall'Ambito A12-3 "La Barca" senza interessare la quota di 3.349,33, corrispondente ad 1/3 di mq.10.048,00 (previsti a pagina 26 della Relazione di Psc).

II. Interventi proposti

Le proposte confluite nel P.O.C. sono descritte in apposite schede inserite nell'elaborato denominato "SCHEDE DI ASSETTO" aventi valore normativo, che riportano, per ciascun intervento, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le prescrizioni e le condizioni di attuazione.

Gli interventi proposti nel P.O.C. da attuarsi mediante accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono 14 di cui:

- n.1 interessanti ambiti definiti dal PSC;
- n.13 afferenti la quota di dimensionamento utilizzabile ai sensi dell'art. 3.3 delle Norme del PSC per le cosiddette ricuciture funzionali.

Le proposte inserite nel P.O.C. sono riportate nella tabella 2 seguente, recante i parametri quantitativi così come esplicitati negli elaborati inviati ad integrazione documentale:

Tab. 2 – Proposte 1° P.O.C.

Nuova capacità edificatoria assegnata da P.O.C.	Denominazione	uso	ST	SUL assegnata
P.O.C._1	A-13 CE/CA da RUE	comm (SV 1500 alim)	6.284	0
P.O.C._1bis (alternativa)	A-13 CE/CA da RUE	comm (SV 1500 alim)	7.951	0
P.O.C._4	A19-b (A13-CE2-PE2)	prod	13.307	800

P.O.C._7	A-13 (A10 C) (collegata a P.O.C. 36)	resid	1.736	80
P.O.C._15	A19-b (A13 PE2) (collegata a P.O.C. 16)	prod	7.377	720
P.O.C._16	A19-b (A13 PE2) (collegata a P.O.C. 15)	prod	9.621	300
P.O.C._24	A19-b (A10)	res	1.423	253
(sospesa) P.O.C._25	Nuovo Ambito A12 Olmo Vizzana	res	58.399	7855,5
P.O.C._30	A19-b (A10)	res	2.260	250
(sospesa) P.O.C._32	A19-b (A10)	res	10.476	900
P.O.C._36	A-13 (A10 F) (collegata a P.O.C. 7)	res	2.044	0
P.O.C._37	A19-b (A10)	res	1512	400
P.O.C._38	A-13 (A10)	comm (SV 2500 n.a.)	25.252	2.500
P.O.C._41	A19-b (A10)	res	840	44
P.O.C._42	A18	terz	6.200	0
(sospesa) P.O.C._43	A20 (A10)	res	dnp	350
P.O.C._44	A19 – A20 (A10)	res	1.920	150

III. Pianificazione commerciale

Ai sensi dell'art. 67, comma 6 del PTCP, spetta al Comune, mediante specifiche varianti urbanistiche o in fase di approvazione del P.O.C., proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita entro i limiti indicati, definiti in funzione degli abitanti del Comune. Il Comune di Meldola avendo nell'anno corrente superato la soglia di 10.000 abitanti, può quindi pianificare medie strutture di vendita:

- fino a 1500 mq di superficie di vendita per prodotti alimentari;
- fino a 2500 mq di superficie di vendita per prodotti non alimentari.

Come stabilito dall'art. 3.28 del PSC del Comune di Meldola, il P.O.C. può procedere all'individuazione di tali nuove strutture di vendita di rilevanza esclusivamente comunale come sopra definite e nel rispetto delle Deliberazioni regionali di settore. In recepimento dei dispositivi regionali, il citato articolo di PSC, riporta ulteriori condizioni affinché sia esclusa la possibilità che si realizzi un'aggregazione di medie strutture di vendita tale da assumere un rango dimensionale o una capacità d'attrazione di livello sovracomunale.

Nel P.O.C. in oggetto vengono previste due nuove strutture commerciali medie, una alimentare fino a 1500 mq di SV (scheda n.01 o 01bis) ed una non alimentare (scheda n.38) fino a 2500 mq di SV. Tali strutture insieme alle strutture già esistenti validate dalla Conferenza del marzo 2000, sono elencate e localizzate cartograficamente nell'elaborato *"Pianificazione urbanistica commerciale"*.

Il POC stabilisce inoltre che l'insediamento delle strutture è subordinato al totale reperimento delle dotazioni territoriali e dei parcheggi pertinenziali, alla progettazione di una soluzione che garantisca un'adeguata accessibilità, nonché alla realizzazione di interventi di potenziamento, eventualmente necessari, della rete infrastrutturale viaria di collegamento coi tessuti insediativi esistenti e previsti.

IV. Programma di attuazione delle dotazioni territoriali

Lo stato di attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali, rappresentato nelle relative cartografie tematiche, è quello di cui alla tabella seguente che comprende anche le previsioni di P.O.C..

A partire da questo quadro di sintesi, l'Amministrazione comunale evidenzia il soddisfacimento delle dotazioni minime di cui all'articolo A-24 della L.R.20/2000 per aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale, e tenuto conto del numero di 10.193 abitanti (dato al 01.01.2011) per i quali corrisponde complessivamente una dotazione pari a 36,49 mq ad abitante:

Tab. 3 – Dotazioni Territoriali

Tipo di dotazione	Quota da PSC (mq/ab)	Esistente (mq)	Progetto (mq)	Quota da P.O.C. (mq/ab)
a) strutture per l'istruzione dell'obbligo	4,50	47.168,050	0,00	4,63
b) strutture per i servizi socio-assistenziali di base e strutture igienico-sanitarie		42.001,64	0,00	4,12
c) strutture per la Pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile	2,00	44.244,64	0,00	4,34
d) strutture per attività culturali, associative e politiche		0,00	0,00	0,00
e) luoghi per il culto		15.254,58	0,00	1,50
f) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione	9,00	155.677,72	7.681,13	15,27
g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi		10.960,12	0,00	1,08
h) parcheggi pubblici diversi dal diretto servizio dell'insediamento	2,50 + 2,00	48.359,02	616,19	4,74
TOT		363.665,70	8.297,32	

Abitanti	Mq/abitante	Totale norma	Totale P.O.C.
10.193	30,00	305.790,00	371.963,02
		Esistente	363.665,70
	36,49	Progetto	8.297,32

IV. Accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 ed oneri di sostenibilità

Relativamente alle proposte ex art. 18 della L.R. 20/2000 sono stati definiti *oneri di sostenibilità* per un ammontare complessivo pari a 1.241.947,60 euro, da destinare ad apposito capitolo di bilancio "*Contributi compensativi per la sostenibilità degli interventi inseriti nel I P.O.C. di Meldola*". L'Amministrazione comunale dichiara l'intento di concentrare tali proventi per la realizzazione degli interventi non manutentivi compresi nel programma triennale delle Opere pubbliche, in particolare tali oneri sono indicati nella tabella "*Finanziamento*" e ricompresi alla voce "*Fondi Propri*".

La variante propone anche l'aggiornamento delle tavole relative alle dotazioni territoriali in cui è stata condotta la ricognizione di quelle esistenti e di progetto.

V. Integrazioni

Con integrazione del 14 agosto 2013 acquisita al pro prov.le n. 114080 del 19/08/2013, il Comune di Meldola, in risposta a quanto richiesto da questo Ente (prot n 618 del 04/01/2013) al fine di rendere chiari e completi i contenuti soggetti ad istruttoria di valutazione del Piano, ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Schede aggiornate di assetto
- Tavole aggiornate di inquadramento cartografico degli interventi inclusi
- Valsat aggiornata
- Relazioni geologiche
- Programma delle OO.PP
- Pareri Enti
- Osservazioni

L'Amministrazione comunale in merito ai rilievi formulati in via preliminare sui contenuti del P.O.C. ha specificato quanto segue:

– **Edilizia residenziale sociale (ERS):** in riferimento agli obblighi definiti ai sensi del comma 2 lettera e) bis dell'art. 30, per l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da

realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A6 bis e A6 ter dell'Allegato, si fa presente che il PSC del Comune di Meldola è stato approvato nel 2006 e quindi prima dell'approvazione della Legge regionale n. 6/2009 che ha introdotto tali articoli e pertanto negli strumenti attuativi discendenti da tale PSC non trova applicazione tale l'obbligo. L'Amministrazione sottolinea altresì che non sono state evidenziate particolari necessità di incrementare il proprio patrimonio di ERS;

- **Schede P.O.C. 25 - P.O.C. 32:** poiché non è stato possibile integrare le schede in parola con i necessari contenuti, l'Amministrazione comunale chiede di sospendere ogni determinazione in merito a tali interventi, riservandosi di procedere successivamente con separato atto;
- **VALSAT:** è stata aggiornata l'intera Valsat e ritrasmessa;
- **Previsioni commerciali:** a seguito degli approfondimenti sulle previsioni commerciali svolti su richiesta provinciale, l'Amministrazione comunale ha inviato una proposta alternativa alla scheda P.O.C. 01, allegando una nuova scheda P.O.C. 01bis, per la quale l'Amministrazione ha richiesto ulteriore espressione di parere da parte di questo Ente.
- **Relazioni Geologiche:** il Comune ha trasmesso le relazioni relative a tutti gli interventi proposti fatta eccezione per le schede P.O.C. 36 in quanto priva di capacità edificatoria e P.O.C. 42 in cui sono previsti solo manufatti leggeri.

VI. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - Valsat

Vista altresì la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni del P.O.C. (Valsat) , così come integrata, strutturata nelle seguenti tre parti:

- nella prima parte è descritta la metodologia utilizzata per predisporre la Valsat del P.O.C. inquadrandola sia rispetto alla disposizioni normative dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia rispetto alla Valsat del PSC di Meldola;
- nella seconda parte sono analizzati gli esiti delle valutazioni condotte sul duplice livello di controllo proposto dal PTCP in riferimento alla predisposizione delle Valsat comunali:
 - *prevalutazione* di compatibilità delle nuove previsioni rispetto agli aspetti paesistici e alle indicazioni del PSC sovraordinato;
 - *valutazione ex-ante*, mediante indicatori, degli effetti della proposta di P.O.C., riproponendo un aggiornamento della Valsat relativamente agli aspetti ambientali e infrastrutturali maggiormente critici;
- nella terza parte si propone una sintesi del sistema degli indicatori di base riportato nell'allegato A dell'elaborato di Valsat del PSC, definendo l'elenco degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio;

Pareri e osservazioni al POC

Atteso, ai fini della procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;*
 - *Azienda USL di Forlì;*
 - *Consorzio di Bonifica della Romagna.*

In merito alla valutazione del Piano in oggetto, il Comune ha prodotto copia dei seguenti **pareri**:

- ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ed AUSL Forlì - parere ai sensi LR 19/82 del 30/01/2013 prot PGFC n. 989 del 30 gennaio 2013;
- ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ed AUSL Forlì, con parere del 6 giugno 2013 (prot. PGFC/2013/5473) ritiene che il Piano non debba essere sottoposto a VAS, integrando per le schede

P.O.C. 38 e 43 le considerazioni puntuali già espresse con parere ai sensi LR 19/82 del 30/01/2013 prot PGFC n. 989 del 30 gennaio 2013;

- AUSL Forlì – con parere del prot 33297 del 7 giugno 2013, condivide il parere Arpa prot 989/13, integrando ulteriori specifiche prescrizioni relativamente alle schede P.O.C. 38 e 42;
- AUSL Forlì – con parere del prot 35586 del 20 giugno 2013, ritiene che il Piano non debba essere sottoposto a VAS;
- SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA – parere prot 1332 del 2013, nel quale definisce specifiche prescrizioni per le schede P.O.C. 25-32-43-44;

ed inoltre:

- SNAM RETE GAS prot. n. 015/13 del 01/03/2013 – in riferimento alla scheda 43 segnala un vincolo di inedificabilità pari a 11 metri dall'asse del metanodotto dn 100 (4”), evidenziando inoltre la regolare servitù stabilita con atti notarili registrati;
- MARINA MILITARE COMANDO IN CAPO DIPARTIMENTO ANCONA - Prot.19966 del 14/12/2012 – Comunica il nulla osta per quanto di competenza ai soli fini militari;
- in data 14 agosto 2013 il Comune di Meldola ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale le **osservazioni** pervenute in merito al P.O.C. in oggetto (acquisite agli atti con prot. prov. n. 114080 del 19/08/1013), come elencate alla *Tabella 4* seguente:

Tab. 4 – Elenco osservazioni pervenute al Comune di Meldola

N.	Data	Ditta richiedente
1	24/01/2013	Zampi Elisabetta, Miserocchi Belli Carmen, Pigniatello Carmine
2	31/01/2013	Lotti, Emiliani, Braccesi, Dall'Oro
3	01/01/2013	Lotti, Emiliani, Braccesi, Dall'Oro
4	01/02/2013	Ranieri Daniele, Paolo, Roberta
5	01/02/2013	Zuccherelli Cinzia per CONAD Bidente Snc
6	01/02/2013	Mezzanotte Mario Natale per Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop.
7	01/02/2013	Poderi Gaetano Zannetti S.r.l.
8	01/02/2013	I CASTELLANI S.r.l. (solo formato digitale)
9	01/02/2013	Viroli Paolo
10	01/02/2013	Poderi Gaetano Zannetti S.r.l.
11	01/02/2013	Selvi Gianluca
12	02/02/2013	Centro Direzionale Diamante
13	02/02/2013	Terenzio Maria Servetti
14	02/02/2013	I CASTELLANI S.r.l.
15	02/02/2013	I CASTELLANI S.r.l.
16	02/02/2013	I CASTELLANI S.r.l.
17	02/02/2013	I CASTELLANI S.r.l.
18	02/02/2013	Maglieri Tiziano e Pieraccini Monia
19	02/02/2013	Casadei Francesca, Vitaliana, Vittorio
20 F.T.	06/02/2013	Mariani Piero e Monti Marilena
21 F.T.	11/04/2013	Centro Direzionale Diamante
22 F.T.	03/07/2013	I CASTELLANI S.r.l.
23 F.T.	16/07/2013	Terenzio Maria Servetti
24 F.T.	16/07/2013	I CASTELLANI S.r.l. (già inviate in Provincia)
25 F.T.	18/07/2013	I CASTELLANI S.r.l. (già inviate in Provincia)
26 F.T.	23/07/2013	I CASTELLANI S.r.l.

- le suddette osservazioni sono state esaminate ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1 D.lgs 152/2006 e smi, e dell'art. 5, comma 7 lett. b) LR 20/00 e smi, per quanto attiene ai contenuti significativi ai soli fini della valutazione ambientale.

Atteso che:

- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda USL di Forlì e da ARPA Sezione Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, trasmesso dal Comune alla scrivente Amministrazione il 14 agosto 2013 ed assunto agli atti con prot. prov.le n. 114080 del 19 agosto 2013;
- in relazione a quanto sopra l'Azienda USL di Forlì concordemente ad ARPA ha espresso parere favorevole formulando sulle Schede di assetto puntuali osservazioni/prescrizioni.

Atteso altresì che:

- la documentazione necessaria ad esprimere i pareri di competenza provinciale è stata completata in data 05 novembre 2013 con nota acquisita al prot. prov.le n. 135116, con la quale il Comune di Meldola forniva le integrazioni geologiche richieste;
- il Comune di Meldola con comunicazioni assunte al prot. prov. n.114080/2013 e n.135116/2013 ha richiesto la **sospensione** dei pareri in merito alle previsioni relative alle **schede POC_25, POC_32, e POC 43** per la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti e per le quali procederà con eventuale separato atto;

Dato atto che:

- questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, formulando:
 - le **riserve** ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (**punto A**);
 - l'espressione in merito alla **valutazione ambientale** ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (**punto B**);
 - il **parere** di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (**punto C**);

come di seguito riportati:

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Norme

Il comma 1 dell'art. 2.7 delle Norme prevede che *“I PUA e gli interventi edilizi, in corso di attuazione alla scadenza del P.O.C., in quanto già convenzionati e con le opere di urbanizzazione iniziate, saranno reinseriti nel successivo Piano Operativo Comunale per le parti non ancora attuate ed eventualmente adeguati e integrati.*

In relazione all'efficacia quinquennale delle previsioni del P.O.C., per cui le previsioni non attuate cessano di avere efficacia (*“sia quelle che conferiscono diritti edificatori, sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio”*), con la conseguente cessazione di tutte le posizioni giuridiche soggettive che ne derivano (L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., art. 30, comma 1), per evitare che la durata dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per i Piani e provvedimenti attuativi del P.O.C. comporti la sostanziale

riduzione del termine di efficacia del Piano, la legge regionale di riforma ha precisato che per evitare la decadenza del termine è sufficiente il formale avvio del procedimento attuativo, ed in particolare:

- nel caso di intervento indiretto, l'adozione dei PUA di iniziativa pubblica o l'autorizzazione al deposito dei PUA di iniziativa privata, prescritti dal P.O.C. stesso;
- nel caso di intervento diretto, la presentazione della segnalazione di denuncia di inizio attività ovvero della domanda per il rilascio del permesso di costruire;
- nel caso di vincoli espropriativi, l'avvio del procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione previgente.

Pertanto, una volta avviato l'iter amministrativo entro la scadenza del termine quinquennale, gli atti esecutivi del P.O.C. sopra citati raggiungono i propri fini in conformità alle previsioni del medesimo P.O.C., concludendo il loro iter approvativo o autorizzativo con le modalità e i tempi disposti dalla legislazione vigente.

A.1. Si ritiene pertanto necessario verificare e riformulare il dispositivo dell'art. 2.7 delle Norme del P.O.C. in coerenza con quanto disposto dal novellato art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici denominati *"Dotazioni territoriali esistenti e di progetto"* in scala 1:2.000 sono redatti su base catastale anziché, come previsto dall'art. A-27 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla Carta Tecnica Regionale (CTR).

A.2. Si ritiene pertanto necessario che la suddetta cartografia sia rappresentata su base CTR.

Invasi ad uso irriguo

Il comma 5 dell'art. 3.34 *"Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico"* del P.S.C., disciplinante l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica in territori interessati da colture e/o attività idroesigenti, demanda al P.O.C. *"il compito di verificare e dettagliare l'effettiva presenza di invasi irrigui, la relativa capacità e la loro connessione con le aziende agricole, stimando il fabbisogno irriguo quinquennale. In attesa che la pianificazione provinciale settoriale definisca le strategie più opportune per la realizzazione di invasi aziendali e/o interaziendali, in funzione delle esigenze di sviluppo dei territori agricoli e di quelle di tutela ambientale e della risorsa idrica, il R.U.E. potrà consentire la realizzazione di invasi ad uso irriguo, purché al servizio della singola azienda"*.

Il Comune di Meldola inserisce pertanto nel POC la **verifica degli invasi irrigui ed una stima del fabbisogno idrico quinquennale** (effettuata, con il supporto del Servizio Agricoltura Provinciale) da cui deriva che il fabbisogno idrico da soddisfare attraverso la realizzazione di invasi irrigui nei prossimi cinque anni per il Comune di Meldola è pari a 16.666.232,91 mc totali, mentre la consistenza attuale di invasi irrigui risulta essere pari a 6.504.887,50 mc totali, derivando un **fabbisogno ancora da soddisfare pari a 10.161.345,41 mc nei cinque anni**, corrispondente a 2.032.269,08 mc all'anno.

L'Amministrazione comunale definisce negli ambiti agricoli A17-A18-A19 e A20 individuati dal PSC, la possibilità di realizzare laghetti ad uso irriguo o promiscuo di dimensioni ridotte (massimo mc 50.000) e di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del Comune. In attesa di adeguata pianificazione provinciale settoriale, la possibilità di prevedere invasi idrici ad uso irriguo è limitata pertanto a quelli posti al servizio della singola azienda ed è subordinata all'adozione all'interno dell'azienda agricola, di sistemi di irrigazione a basso consumo d'acqua.

Nel P.O.C. i siti non sono stati individuati cartograficamente in quanto, trattandosi di piccoli invasi aziendali che potranno essere realizzati su iniziativa dei proprietari in considerazione di condizioni quali contributi pubblici o siccità stagionali, non risultano al momento prevedibili.

Richiamato inoltre l'art. 2.4 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" del P.S.C., che al comma 8, assegna al P.O.C. la facoltà di prevedere, in tali ambiti di tutela, ulteriori "impianti per l'approvvigionamento idrico [...] che abbiano rilevanza meramente locale...".

Alla luce di tali disposizioni, nelle NTA del POC di Meldola è stato inserito all'Articolo 2.1 - Modalità di attuazione degli interventi il seguente comma 4: "I progetti di impianti di approvvigionamento idrico, quali i laghetti, che ricadono in aree ex articolo 17 del P.T.C.P. ed in aree ex articolo 3 – Aree ad elevata probabilità di esondazione - del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, devono essere subordinati alla preventiva valutazione del Servizio Tecnico di Bacino per verificarne sia l'assoggettamento alla disciplina normativa sopra citata, sia il rispetto delle norme in materia di utilizzazione di risorse idriche e di assetto idraulico."

In riferimento a quanto sopra, si evidenzia quanto segue:

- il P.O.C., pur contenendo gli approfondimenti richiesti relativamente alla stima del fabbisogno irriguo quinquennale non effettua alcuna connessione con le aziende agricole e con le esigenze irrigue da esse espresse in relazione alle tipologie colturali ed alla matrice dei suoli, come peraltro richiesto dal dispositivo normativo del P.S.C.;
- la contabilità operata risulta priva di riferimenti che chiariscano la fonte dei coefficienti parametrici utilizzati e le quantità definite paiono sovrastimate;
- tale stima, inoltre, è estesa genericamente a tutte le aziende agricole presenti nel territorio comunale, senza discriminare quelle che hanno effettivamente esigenze idriche da soddisfare;
- si riscontra pertanto che il relativo articolo normativo inserito nel P.O.C. manca di tutta una serie di definizioni che invece sono state enunciate e descritte nella Relazione di POC adottata. Stante quanto premesso, il P.O.C. oltre a verificare quanta parte del fabbisogno irriguo stimato intende soddisfare nella durata quinquennale della sua vigenza deve individuare, motivatamente, dove intende intervenire a tal fine.
- si fa presente inoltre che ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i., sono assoggettati a V.I.A. di competenza regionale gli "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc" (punto A.1.4 dell'Allegato A1), ovvero a screening di competenza provinciale gli "impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso" (punto B.2.48 dell'Allegato B2). In merito a tale norma si evidenzia che:

A.3. ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 4 ter della L.R. 9/99 e s.m.i, la soglia definita al punto B.2.48 dell'Allegato B2) in taluni casi viene dimezzata in riferimento a particolari zone, pertanto per ogni invaso irriguo sarà necessario verificare da parte del Comune la necessaria prassi giuridico-autorizzativa da applicare (ad esempio nel caso delle aree del SIC di Scardavilla);

A.4. Constatato che ai sensi dell'art.76 comma 8 del PTCP, così come recepito all'art. 3.34 del PSC di Meldola, la verifica del fabbisogno irriguo è posta in capo al P.O.C., si riscontra che nella trattazione operata mancano, in particolare, quegli aspetti di legittimazione degli interventi finalizzati all'eventuale realizzazione di nuovi invasi idrici e pertanto si ritiene che non siano state pienamente colte le possibilità offerte dal P.S.C. ed altresì non vi sia una coerente legittimazione operativa. Si invita pertanto l'Amministrazione alla luce di quanto evidenziato nel presente atto a rielaborare la normativa in materia, in modo più circostanziato.

Piano del Commercio

L'art. 2.8 delle Norme adottate recita: "Il P.O.C. ha valore di Piano del commercio per le medio piccole strutture di vendita. Nell'Allegato "Piano del Commercio" sono riportate le strutture di vendita autorizzate, per le quali viene prevista la massima superficie autorizzabile purché vengano corrisposte al Comune le opere compensative di sostenibilità dell'intervento e nel rispetto dei Regolamenti comunale e delle normative nazionali, regionali e provinciali in materia di commercio".

Nell'elaborato denominato **"Pianificazione urbanistica commerciale"** è riportata una sintesi tabellare delle previsioni commerciali e relative caratteristiche dimensionali e merceologiche, già validate in sede di Conferenza provinciale dei servizi conclusasi il 21 marzo 2000, aggiornata con l'indicazione delle attività cessate o modificate e con l'inserimento delle due nuove previsioni definite nel Piano Operativo Comunale in oggetto.

Nel suddetto elaborato è altresì riportata la seguente affermazione: *"Occorre, infine, precisare che il Comune di Meldola ha superato, dall'anno 2011, il numero di 10.000 abitanti per cui le soglie di esercizio di vicinato sono passate da 150 a 250 mq. mentre quelle per le strutture di vendita medie sono passate da 800 a 1500 mq. per le alimentari e da 1500 a 2500 mq. per le non alimentari. Si intende, inoltre, che le strutture di vendita con sigla MP esistenti possono aumentare la loro superficie di vendita fino a mq.800 e che le strutture di vendita con sigla MG esistenti possono aumentare la loro superficie di vendita fino a mq.1500, salve le debite autorizzazioni commerciali.*

In merito alla sopracitata precisazione inserita dal Comune di Meldola in seguito al raggiungimento della soglia dei 10.000 abitanti, si fa presente che la normativa che definisce le tipologie distributive e le relative procedure ai fini dell'avvio dell'attività commerciale sono contenute nella norma nazionale (D.Lgs. n. 114 del 1998), successivamente recepite dalla normativa regionale. In merito alle strutture commerciali di vicinato va specificato che nel momento in cui il Comune supera i 10.000 abitanti sono definibili esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita fino a 250 mq. per i quali l'attivazione è conseguente alla presentazione al Comune di una SCIA e pertanto sarà in tale atto che andrà dichiarata la conformità urbanistica nonché l'eventuale conseguente adeguamento delle dotazioni territoriali in base ai parametri di legge.

Per quanto concerne invece le medie strutture di vendita, la suddetta normativa di livello nazionale recepita e declinata nelle disposizioni regionali attuative, stabilisce che il Comune individua quali aree siano da destinare a medie strutture di vendita nell'ambito di propri strumenti di pianificazione urbanistica. Pertanto qualora un'area sia stata "validata idonea" per un certo tipo di dimensionamento commerciale, va inteso che tale valutazione deve essere adeguata all'eventuale nuovo dimensionamento con un atto di pianificazione e quindi attraverso il P.O.C..

Si ritiene pertanto che la legittima facoltà Comunale di portare le strutture esistenti definite medie sino alle nuove soglie dimensionali, debba essere conseguente ad una operazione di ricognizione generale e quindi di pianificazione e valutazione all'interno del P.O.C. e non possa avvenire attraverso un mero adeguamento normativo, in quanto, così come definito espressamente dalla legge regionale in materia di pianificazione commerciale, è necessario compiere per tali strutture una serie di valutazioni sulla conformità e sostenibilità delle aree, un processo specifico di pianificazione che trova nel P.O.C. od in una variante tematica ad esso, la corretta collocazione. Si precisa inoltre per completezza, che per il medesimo principio, anche l'eventuale trasferimento di una media struttura esistente può essere consentito solo in un'area espressamente individuata per tale uso nel P.O.C..

A.5. Alla luce di quanto sopra argomentato, non si ritengono ammissibili alla scala della Pianificazione operativa automatismi che riguardano in particolare la possibilità di ampliamento delle medie strutture esistenti validate alla Conferenza del marzo 2000, (constatato altresì che in prevalenza sono di dimensioni molto inferiori ai limiti già consentiti riferiti alla soglia di abitanti inferiore), poiché nel presente P.O.C. non è stata compiuta una specifica verifica e valutazione dei requisiti urbanistici delle aree in cui si collocano tali attività, si ritiene che la facoltà di ampliamento delle medie strutture esistenti debba mantenersi entro le soglie assegnate ai comuni con meno di 10.000 abitanti (800-1.500 SV).

A.6. Si ritiene necessario pertanto integrare e ri-formulare con maggiore chiarezza l'art. 2.8 delle Norme, eliminando l'assunto che pare già consentire alle medie strutture esistenti validate nel marzo 2000, la facoltà di ampliamento a soglie maggiori, in attesa di compiere con opportuna variante tematica al P.O.C. le necessarie valutazioni e l'eventuale puntuale

validazione delle nuove soglie (fino a 2.500), inserendo anche una specifica disciplina tecnica atta a meglio definire e regolamentare le modalità di intervento ed i requisiti di sostenibilità necessari per l'insediamento delle strutture commerciali nel Comune di Meldola.

- A.7. Si consiglia inoltre all'Amministrazione comunale di introdurre nel P.O.C. per gli interventi di ampliamento delle strutture commerciali esistenti (fino alle soglie sopra indicate), uno specifico assunto normativo che definisca puntualmente le modalità di attuazione, considerando quale strumento autorizzativo almeno il *permesso di costruire convenzionato*, atto a garantire nel progetto, in coerenza alla normativa regionale di settore, i requisiti infrastrutturali e di sostenibilità necessari, specificatamente sotto il profilo del carico insediativo, delle dotazioni territoriali e dell'accessibilità nonché mirati alla riqualificazione urbana e infrastrutturale del contesto in cui sono collocate le attività commerciali, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla mobilità ciclabile e pedonale.

Nuove previsioni commerciali:

Premesso che le proposte di localizzazione assunte tramite il P.O.C. devono rispondere primariamente ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14", di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e ss.mm.ii.

Inoltre il PTCP, approvato con del. G.P. n. 146/2006, in coerenza con le disposizioni regionali sopra citate, all'art. 67 delle Norme precisa essere facoltà della pianificazione operativa proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita con precisi limiti e requisiti ed in particolare

- *strutture di dimensione medio-inferiore fino a 1.500 mq per prodotti alimentari e fino a 2.500 mq strutture di vendita per prodotti non-alimentari;*
- *l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 1,5 ettari di superficie territoriale;*
- *non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;*

infine il citato dispositivo del PTCP, richiama per la fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi, tra le altre le seguenti prescrizioni approvate nella seduta conclusiva della Conferenza del 21.03.2000:

- *le previsioni insediative derivanti da disposizioni normative, ovvero ricadenti nelle stesse aree e/o comparti attuativi sono da considerarsi strutture di vendita isolate e non devono costituirsi come centri commerciali e/o aree commerciali integrate;*
- *le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all'interno delle aree o degli immobili oggetto d'intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o contigui;*

Pertanto per le previsioni commerciali inserite nel P.O.C. di Meldola l'Amministrazione dovrà garantire in fase di attuazione tutti i requisiti urbanistici e di sostenibilità definiti dalle normative suddette.

In merito alle due nuove previsioni commerciali introdotte si specifica inoltre quanto segue:

- Scheda P.O.C. 01

La scheda propone l'insediamento di una media struttura di vendita alimentare (SV 1500) da collocare in un edificio esistente posto in ambito individuato nel RUE come A13 CE/CA (*Ambiti specializzati per attività produttive di tipo commerciale esistenti da completare / Porzioni urbane per funzioni prevalentemente produttive con compresenza di attività artigianali e commerciali e di residenze e servizi*). Poiché si tratta di edificio esistente, nella scheda di assetto si specifica che è possibile insediare un "complesso commerciale di

vicinato” per riqualificare l’area. In tal caso la SV di 1500 mq potrà essere suddivisa in medie strutture di vendita. La somma delle SV degli esercizi commerciali di vicinato esistenti o di progetto, sommata ai 1500 mq di SV, può raggiungere i 3500 mq; le relative dotazioni pubbliche devono essere opportunamente adeguate se previsto dal RUE, con i criteri indicati nello stesso; per i parcheggi pertinenziali si rimanda alla delibera “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”.

L'edificio si colloca in un'area di superficie territoriale pari a 6.284 mq per la quale si prevede un'attuazione (ristrutturazione) con permesso di costruire sottoposto ad accordo pubblico privato.

In sede di integrazioni il Comune ha implementato la scheda con lo stato di fatto discendente dalla concessione edilizia n. 74/01 e successive varianti al fine di definire come richiesto lo stato delle dotazioni di parcheggio pubblico e pertinenziale da reperire rispetto alla nuova funzione commerciale assegnata.

Rispetto alle verifiche richieste in merito al tema delle dotazioni a parcheggio, integrate in maniera dettagliata nella scheda di assetto, si ritiene che nel POC tali conteggi di dettaglio debbano essere considerati ricognitivi della reperibilità in loco di tali dotazioni ma vadano invece puntualmente trattati solo in fase autorizzativa del progetto definitivo, pertanto:

- A.8. Si ritiene che l'inserimento nella scheda di P.O.C. di elaborati propri della progettazione attuativa non risulti opportuna, anche ai fini di una gestione e definizione successiva del progetto di dettaglio ed alle eventuali modifiche/correzioni proprie della fase esecutiva del progetto. Si chiede pertanto di rielaborare la scheda di assetto sintetizzando e schematizzando maggiormente i parametri principali, informandola a contenuti propri della pianificazione operativa in relazione alle dotazioni pubbliche e pertinenziali, nonché alla conformazione degli esercizi della struttura commerciale, coerentemente ai criteri fissati dall'art. 67 del PTCP, nonché dalla normativa regionale di settore di cui alla deliberazione regionale n.1253/99 e successive modifiche e integrazioni.**

- Scheda P.O.C. 01bis

Il Comune in sede di integrazioni propone una soluzione alternativa alla scheda POC_01 (non sostituita) relativa alla struttura commerciale, che consiste principalmente nell'ampliamento sul retro, in adiacenza alla strada provinciale SP4, dell'area di intervento, allo scopo di ampliare e meglio distribuire le aree a parcheggio ed anche per consentire un ulteriore accesso direttamente dalla provinciale. L'area in cui è proposto l'ampliamento contiene un edificio esistente ed è identificata nel RUE come A10E (ambito consolidato) e “verde di rispetto”. L'ampliamento dell'area d'intervento consente sicuramente una maggiore funzionalità distributiva delle aree esterne destinate a parcheggio pubblico e pertinenziale nonché alla viabilità interna del comparto, si riscontrano tuttavia le seguenti criticità:

- A.9. La scheda POC_01 bis, proposta in sede di integrazioni come alternativa rispetto ai contenuti del P.O.C. adottato, non risulta depositata come disposto dall'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e quindi sotto il profilo procedurale non sono state garantite le forme di pubblicità previste dalla legge, tuttavia tale previsione può essere considerata nell'ambito delle osservazioni pervenute e pertanto valutata da questo Ente ai sensi dell'art.5 L.R. 20/00. In merito a tale aspetto si reputa opportuno quindi evidenziare all'Amministrazione comunale, in caso ritenga di optare per la soluzione 01bis, di valutare la necessità di completare la procedura ai sensi di legge, rimanendo comunque inteso che in sede di approvazione non potranno coesistere entrambe le soluzioni.**

- Scheda P.O.C. 38

La scheda assegna una superficie di vendita non alimentare pari a 2.500 mq ad un edificio a destinazione produttiva/terziaria in fase di completamento, ubicato in ambito urbano consolidato A13 già normato con apposita scheda dal RUE. Il Comune classifica l'intervento come “complesso commerciale di vicinato” in

considerazione del fatto che la SV sarà reperita nelle superfici già concessionate e in fase di realizzazione. La scheda introduce inoltre la possibilità di aumentare l'altezza prevista dell'edificio da 14 a 16 mt. attuando con permesso di costruire convenzionato.

In considerazione di quanto sopra premesso, per la previsione in parola si ravvisano le seguenti incongruenze:

Posto che non risulta del tutto chiaro quanto indicato nello schema di accordo e nella relativa scheda di attuazione, rispetto all'insediamento della *Media struttura non alimentare* con particolare riferimento al "*Complesso commerciale di vicinato*" ed alle caratteristiche strutturali/autorizzative considerate, richiamato quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di commercio la quale al p.to 1.7 stabilisce tra gli altri assunti specificatamente che:

- *I "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" sono formati da un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.*
- *La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.*
- *Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande struttura di vendita l'aggregazione di più esercizi commerciali, che superi i limiti dei 1500 mq. di SV nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 2.500 mq. di SV nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, collocati in unità edilizie fisicamente accostate.*

A.10. Stante la descrizione dell'intervento inserita nella scheda, si ritiene che quanto proposto non possa configurarsi quale *Complesso commerciale di vicinato* ai sensi della normativa regionale sopra riportata ma più propriamente come *Media struttura di vendita*.

A.11. E' necessario pertanto che il Comune elimini l'ambiguità rispetto al tipo di intervento che intende configurare nel presente POC, assicurando che l'eventuale aggregazione di diverse attività commerciali e le relative dotazioni, rientri nei limiti alla pianificazione operativa in materia commerciale definiti dal PTCP (art. 67 delle Norme) e dalla normativa vigente in materia commerciale (L.R. 1/1999 e DCR 1253/1999 e successive modificazioni).

A.12. In riferimento alla media struttura di vendita si riscontra che la superficie territoriale individuata per l'intervento è pari a 25.252 mq (2,5 ha) nella quale, come evidenziato dallo schema progettuale allegato, vengono reperite principalmente le dotazioni di parcheggio e verde. Richiamato il limite definito dall'art. 67 del PTCP corrispondente a 1,5 ha di superficie territoriale (derivante dalla norma regionale di settore al P.to 1.4), si chiede all'Amministrazione di portare a congruenza la previsione e la relativa scheda, allo scopo di garantire nel presente POC che sull'area eccedente individuata non si costituisca la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive.

A.13. Nella scheda d'intervento è riportata la seguente frase: *"** I mq effettivi di verde da monetizzare sono pari al verde pubblico totale dovuto da cui vanno scomputate le aree già occupate dalla sede viaria, le aree cedute per le fermate dei mezzi pubblici e marciapiedi e le aree a parcheggio pubblico in surplus"*. Posto che le finalità dell'assunto non paiono del tutto chiare, si fa presente che il verde pubblico non può essere conteggiato comprendendo le strade, il verde di rispetto stradale, i parcheggi ecc; è necessario pertanto eliminare tale frase al fine di

assicurare che in fase attuativa della struttura di vendita siano puntualmente verificate le dotazioni a standard (verde e parcheggi pubblici e pertinenziali) commisurandole ai parametri fissati dalla normativa regionale succitata, la quale prevale su quanto eventualmente diversamente disposto nel RUE e nel P.O.C. (in caso di parametri inferiori).

Rispetto al titolo abilitativo previsto si ribadisce che secondo quanto disposto dalla Del C.R. n. 1253/99 e ss.mm.ii. recante *“Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della LR n.14/99”* al P.to 4.2.3 lettera e) viene stabilito che *“l'insediamento di medio-grandi strutture di vendita di cui al precedente punto 1.4, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo: - in aree già assoggettate a piano urbanistico attuativo ovvero - previa approvazione di un PUA, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie”*

A.14. Stante lo stato di attuazione già in atto, alla luce di quanto sopra, si richiama l'Amministrazione comunale a considerare che l'attuazione di tali previsioni commerciali deve avvenire attraverso un PUA, nel quale in particolare potrà essere meglio definita e valutata la sistemazione delle aree esterne con particolare riferimento alle dotazioni di parcheggio e verde, alle necessarie opere di mitigazione e di miglioramento della viabilità di accesso e dell'intorno.

A.15. Posto che la scheda 38 riporta solo uno schema progettuale di massima, si ritiene opportuno, per la tipologia dell'intervento e le criticità riscontrate in particolare rispetto alla viabilità, indicare nella scheda di POC gli approfondimenti da condurre in sede attuativa necessari a garantire la piena sostenibilità urbanistica ed ambientale, come di seguito indicato:

- in relazione alla viabilità di accesso ed ai carichi di traffico previsti, poiché la scheda e lo studio del traffico presentati non forniscono sufficienti elementi di dettaglio, sarà necessario effettuare ulteriori studi in merito ed un'apposita verifica da svolgere con gli organi preposti alla gestione delle infrastrutture stradali, i quali dovranno verificare le opere necessarie alla messa in sicurezza e alla regolamentazione delle intersezioni/accessi in particolare della Via Gualchiera anche in relazione al nuovo reticolo stradale. Restando inteso che gli interventi necessari saranno da realizzare preventivamente all'apertura dell'attività commerciale;**
- considerate le altezze e la consistenza del volume previsti, si chiede all'Amministrazione comunale di verificare in fase attuativa con opportuni studi, l'inserimento dell'edificio nel contesto, prevedendo eventuali barriere verdi di mitigazione e verificando altresì con particolare attenzione la coerenza delle soluzioni progettuali architettoniche dell'edificio.**

Valutazione delle singole proposte di POC

Previsioni in zona agricola:

In merito alle diverse proposte contenute nel presente P.O.C. che interessano la zona agricola, occorre quale premessa generale richiamare, concatenandoli, diversi punti e principi della disciplina urbanistico-edilizia e paesistica afferente al territorio agricolo:

- ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la disciplina di intervento in territorio rurale non è competenza del P.O.C., ma del RUE (art. 29 della legge regionale n.20/00).**
- le possibilità di interventi trasformativi in zona agricola fanno riferimento a quanto indicato dal PSC, in coerenza alle indicazioni del PTCP e della L.R.20/2000, all'art. 3.37 - *Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale* – in cui, al comma 6 bis, sono mutuati in ragione della specifica titolarità del soggetto richiedente. A tal proposito si ravvisa che il P.O.C. in oggetto non specifica nulla in merito, non potendo quindi distinguere se gli interventi in parola appartengano ad uno dei soggetti di cui all'art. 3.37, comma 6 bis, (coltivatore diretto e imprenditori agricoli), ovvero ad altri soggetti.**

- la questione della titolarità evidenziata al punto precedente risulta discriminante nella possibilità e misura di utilizzo di nuove quote edificatorie in territorio rurale: interventi edilizi non connessi all'attività agricola (azienda), come dispone il PSC all'art. 3.41, vanno disciplinati dal RUE, potendo questo consentire per attività extragricole interventi volti al recupero dei manufatti edilizi esistenti. *Interventi di carattere trasformativo in ampliamento sono ammessi, in modesta entità, qualora specificatamente funzionali alle esigenze di attività strettamente compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e valorizzazione dell'ambito rurale in cui sono collocate e nel rispetto della normativa vigente sull'agriturismo ed il turismo rurale* (art. 3.41, comma 2bis). La possibilità di nuovi consistenti interventi in zona rurale, infatti, deve essere di prioritario interesse e motivazione per il sostegno del reddito agricolo.

Quanto sopra sollevato va a raccordarsi anche con le disposizioni proprie della zonizzazione paesistica, in particolare per quanto indicato all'art. 2.6 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale: in questo caso il PSC stabilisce, al comma 6, che il P.O.C. e il R.U.E., per gli interventi di rispettiva competenza e alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del Piano, possano prevedere:

- a. *attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;*
- b. *rifugi e posti di ristoro;*
- c. *campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia e di quanto disposto dal presente Piano relativamente agli ambiti rurali;*
- d. *progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica.*

Il comma 7, in proposito, specifica che *soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del sesto comma, il R.U.E. può prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.*

Si richiama inoltre la definizione di ricucitura funzionale di cui all'art. 3.3 delle norme di PSC, comma 3: *“Con riferimento alle esigenze ed ai limiti di cui al precedente comma 2, non costituisce variante al presente Piano la localizzazione da parte dei successivi P.O.C., di nuovi insediamenti residenziali e produttivi fuori dagli ambiti previsti dal presente Piano, purché tali insediamenti abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, non comportino incompatibilità funzionali con le attività già insediate e siano facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale tecnologico.”*

L'insieme delle normative sopra richiamate comporta quindi la necessità di riconsiderare talune delle previsioni proposte nel presente P.O.C. al fine di verificarne la effettiva compatibilità e conformità al PSC e per questa via, allo stesso PTCP, alla luce dei principi e delle disposizioni sopra richiamate in linea generale e come di seguito puntualmente esplicitato:

- Scheda P.O.C. 04

La scheda prevede in area classificata dal PSC come *Zona A19b- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle*, la conferma a destinazione produttiva di un edificio esistente di superficie pari a 1200 mq, assegnando una SUL aggiuntiva di 800 mq a destinazione artigianale per la realizzazione di un nuovo edificio da collocarsi in un nuovo lotto adiacente. L'area è inoltre posta in stretta adiacenza al nuovo Ambito individuato dal PSC, *A12 n.1- Olmo Vizzana* a destinazione residenziale

La scheda di P.O.C. indica un passaggio da *“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle A19b”* a *“Sub-ambito di completamento produttivo commerciale esistente da completare A13 CE2-PE2”* e prevede l'attuazione mediante Permesso di costruire.

Si rammenta che non è facoltà del P.O.C. modificare l'individuazione degli ambiti in cui il P.S.C. ha suddiviso il territorio comunale, se non nel caso di lievi modifiche e/o mere rettifiche a tali perimetri; l'insediamento di progetto si configura come una situazione isolata in pieno contesto rurale ed è slegato dal sistema insediativo. Tale localizzazione comporta una particolare attenzione nel valutare gli aspetti legati agli impatti ambientali e alla dotazione di infrastrutture tecnologiche nonché alla definizione delle relative misure di controllo per assicurarne un adeguato livello di qualità.

- A.16. Stante l'incompatibilità della destinazione produttiva proposta con il contesto agricolo, nonché con la prevista destinazione abitativa che interessa l'intera area ad essa adiacente, in ragione di quanto trattato in premessa, si ritiene che l'intervento suddetto non presenti le caratteristiche di ricucitura di cui all'art. 3.3 delle Norme del PSC e non possa pertanto configurarsi quale ricucitura funzionale. Si reputa che per tale tipologia di previsioni debba essere il RUE, nel caso vi siano i requisiti, a valutare ed ad adottare misure e criteri idonei a garantire le trasformazioni nel territorio agricolo, in coerenza con gli obiettivi del PSC e con riferimento alla schedatura e disciplina del patrimonio edilizio sparso. Si ritiene pertanto la previsione non conforme al PSC.**

Scheda P.O.C. 15– Scheda P.O.C. 16

Le schede di P.O.C. indicano il passaggio da *“Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle A19b”* a *“Sub-ambito di completamento produttivo commerciale esistente da completare A13-PE2”* prevedendo l'attuazione mediante Permesso di costruire.

Le aree in parola risultano nella tavola di PSC limitrofe ad un ambito produttivo confermato dal PRG, per il quale è scaduto il termine decennale di attuazione definito dall'art.5.2 del PSC di Meldola. Il comparto risulta ad oggi parzialmente realizzato. Sotto il profilo del disegno urbanistico l'intervento appare ampliare l'area produttiva limitrofa, pur non configurandosi pienamente come una vera e propria ricucitura. L'intervento definito alla scheda POC 15 costituisce propriamente un ampliamento di attività esistente e pertanto compatibile con una ricalibrazione della zona produttiva esistente, in ragione della limitata estensione prevista.

- A.17. Quanto previsto alla Scheda P.O.C. 16, con particolare riferimento allo schema progettuale allegato, pare un elemento avulso dall'urbanizzazione generale della zona, in quanto non si ravvisa una strada di accesso ed il parcheggio previsto è posizionato in una zona poco accessibile. Si ritiene quindi necessario in fase di attuazione una riconfigurazione generale del disegno urbanistico. Poiché le aree si trovano a margine della zona agricola si dovrà prevedere inoltre una fascia alberata ad alto fusto realizzata in doppio filare con funzione di separazione e schermo della zona produttiva dalla zona rurale; l'intervento dovrà inoltre mitigare gli impatti anche delle strutture produttive esistenti.**

- Scheda P.O.C. 30

La scheda di P.O.C. prevede la trasformazione di un'area definita nel PSC *“A19b- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle”* a *“Sub-ambito di completamento urbano A10”* prevedendo l'attuazione mediante Permesso di costruire di una superficie residenziale pari a 250 mq di SUL per l'edificazione di una nuova unità abitativa posta sul retro dei due edifici già esistenti. L'area d'intervento in leggera pendenza ha una conformazione a cuneo tra due strade (via Maggio e Sp. n.126) risultando quindi per la maggior parte interessata dalle fasce di rispetto di tali infrastrutture. In virtù di tale collocazione si ritiene che la suddetta area non possa costituire propriamente una ricucitura funzionale con l'abitato consolidato di Meldola.

- A.18. Si reputa che l'intervento in parola non presenti del tutto le caratteristiche di cui all'art. 3.3 delle Norme del PSC e non possa pertanto configurarsi quale ricucitura funzionale. Per tale tipologia di previsioni, viste le ridotte dimensioni, si ritiene debba essere il RUE a**

valutare ed ad adottare misure e criteri idonei a garantire le trasformazioni nel territorio agricolo ovvero del territorio consolidato, con maggiore aderenza ai principi indicati nel PSC, anche con riferimento alla schedatura e disciplina del patrimonio edilizio sparso. Si ritiene pertanto la previsione non pienamente conforme al PSC.

- Scheda P.O.C. 42

La scheda inserisce in *ambito A18 – agricolo di rilievo paesaggistico*, la previsione di un “**impianto sportivo**” da attuarsi con intervento diretto, costituito da una **pista per macchinine radiocomandate**, per una superficie complessiva pari a 6.200 mq. L'intervento non prevede alcuna capacità edificatoria, ma la scheda riporta la possibilità di realizzare “strutture leggere” individuate in uno schema generale di assetto, quali tribune, palco, gazebo, ripostiglio attrezzatura con bagno chimico. Non sono previste dotazioni pubbliche ma un parcheggio pertinenziale in terra battuta di 1.250 mq, oltre ad una pista in terra battuta di 1.262 mq ed una strada di accesso anch'essa in terra battuta di 355 mq. L'area è collocata per la maggior parte in zona di rispetto dei crinali, nelle condizioni di attuazione si definisce pertanto che l'inserimento nel paesaggio delle strutture leggere dovrà necessariamente tener conto di tale caratteristica sia per le altezze sia per i materiali utilizzati e particolare attenzione dovrà inoltre essere posta all'impatto acustico dell'attività (automobili radiocomandate) sia per l'affluenza di pubblico sia per il traffico indotto. L'area è interessata inoltre da una fascia di rispetto di elettrodotto. In fase attuativa andrà studiata con attenzione l'immissione nella viabilità principale in occasione in particolare di manifestazioni ad alta attrattiva di pubblico. Tutto l'intervento dovrà garantire la massima integrazione nel paesaggio con adeguate alberature ed elementi di mitigazione, nell'autorizzazione dovrà essere garantito lo smantellamento ed il ripristino dei luoghi in caso di cessata attività da garantire con adeguata fidejussione.

Posto che tale tipo di infrastruttura non trova una collocazione urbanistica ed una normativa di riferimento chiara ed univoca, si riconfermano le considerazioni già espresse per tale previsione, in sede di adozione del RUE.

Considerato che:

- le destinazioni d'uso contemplate sono quelle legate a manifestazioni sportive di mini-automobili telecomandate, quali depositi, servizi igienici, pista e tribuna, realizzate con strutture leggere e non permanenti.
- tale gamma di funzioni non risulta, di per sé, in contrasto con quelle consentite dal PSC ma, tuttavia, configura un nuovo insediamento isolato in contesto rurale di attività slegate dall'agricoltura connotato, per taluni aspetti, da margini d'incoerenza rispetto le logiche e l'assetto territoriale prospettato dalla pianificazione vigente, se non viene supportato da appropriate valutazioni in merito alla sostenibilità e conformità della proposta;
- lo stesso art. 3.28 del RUE definisce in quali casi gli usi relativi ad attrezzature turistiche, ricreative e sportive e simili in ambito rurale possono essere programmata nel P.O.C., includendovi le nuove previsioni, mentre in via ordinaria si limita a consentire interventi di manutenzione sulle strutture già esistenti;
- la necessità di redigere una scheda normativa ad hoc e di approntare una specifica zonizzazione “bucando” l'ambito agricolo definito dal PSC, inoltre, conferma che di fatto si propone l'individuazione di un vero e proprio sub-ambito che costituisce un'eccezione alle regole stabilite per il territorio rurale;
- si ritiene, pertanto, che tale previsione, prospettando un insieme di attività ascrivibili alle funzioni terziarie/ricreative di titolarità privata debba necessariamente confrontarsi con le quote destinate agli usi produttivi in base al dimensionamento del PSC e, quindi, possa essere propriamente gestita mediante il P.O.C.;
- si ritiene opportuno, che una nuova previsione quale quella in oggetto debba quantomeno essere espressamente valutata e verificata dal punto di vista dei potenziali impatti ambientali ad essa connessi. Fra questi, a mero titolo esemplificativo, si indicano quelli riferibili ai flussi di mobilità veicolare indotti e alle conseguenti esigenze di sosta su spazi dotati di adeguate sistemazioni e all'affluenza/concentrazione di

maggiori carichi antropici che in talune occasioni potrebbero presentarsi di significativa entità, nonché delle compatibilità acustiche, allo smaltimento dei reflui etc.

- A.19. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la proposta relativa alla scheda POC_43, prospettando un insieme di attività ascrivibili alle funzioni terziarie/ricreative a titolarità privata, possa essere gestita mediante il presente P.O.C. provvisto di adeguata Valsat, alle condizioni espressamente definite ad esito delle valutazioni ambientali condotte, impegnando altresì il Comune a verificarne la completa e coerente applicazione in sede autorizzativa.**

- Scheda P.O.C. 44

La scheda in oggetto prevede in ambito agricolo periurbano A20, la destinazione a sub-ambito di completamento urbano A10, assegnando una SUL residenziale pari a 150 mq. La realizzazione viene attuata con permesso di costruire e non è prevista la realizzazione di dotazioni pubbliche (monetizzazione).

La previsione si colloca in un'area di superficie pari a 1.920 mq, caratterizzata dalla presenza da un lato della strada e della relativa fascia di rispetto e dall'altro dal letto del fiume Bidente e relativa fascia tutela fluviale (art.17 PTCP). Vista la conformazione e le dimensioni del lotto in oggetto, così come evidenziato in sede di richiesta di integrazioni, si chiedeva al Comune come ritenesse superabile la presenza dei vincoli sopra elencati ai fini dell'edificazione.

Il Comune ritiene che approvando l'area come edificabile vi sia la possibilità ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del DPR n. 495/1992, di ridurre a 10 m la fascia di rispetto della strada provinciale.

In merito alla riduzione della fascia di rispetto al fine di consentire l'edificazione, si fa presente che quanto stabilito al comma 3, dell'art. 26 del DPR n. 495/1992 per i casi di riduzione fa chiaro riferimento a diritti già acquisiti prima dell'entrata in vigore del DPR (1992) e pertanto dell'imposizione del nuovo vincolo. Pertanto i lotti pianificati lungo strada, successivamente al 1992, devono comunque rispettare la fascia di rispetto prevista dal codice senza tale distinzione. A conferma di tale interpretazione si evidenzia che la norma specifica che in caso di piano attuativo, esso deve essere già approvato e non solo adottato o depositato per cui conferma la volontà di tutelare un diritto a costruire acquisito prima dell'apposizione vincolo.

- A.20. Poiché l'area è posta per la quasi totalità della sua estensione fuori dal centro abitato e dal TU, per quanto sopra argomentato, si ritiene non sia applicabile la riduzione del vincolo di cui all'art. 26 del DPR n. 495/1992 e pertanto debba permanere la dimensione di fascia correttamente individuata dal RUE alla tavola P 1.1.. Si ritiene pertanto che il Comune non abbia dimostrato la possibilità di superare i vincoli relativi ai rispetti presenti e definiti dalle normative vigenti che di fatto impediscono l'edificazione sull'area individuata e pertanto la previsione non sia compatibile con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi.**

Previsioni in ambito consolidato:

- Scheda P.O.C. 07 – Scheda P.O.C. 36

La previsione collocata nel *territorio consolidato*, consiste per entrambe le schede nella modifica della destinazione da produttiva (A13 - ambito produttivo consolidato) a residenziale (A10 F - sub-ambito di completamento urbano), consentendo per la scheda 7 la ristrutturazione di un edificio residenziale esistente ed assegnando un aumento di SUL di 80 mq. Le previsioni si collocano tra una piccola area residenziale esistente ed un'area produttiva di previsione non ancora attuata. Si riscontra inoltre dallo schema distributivo allegato comune ad entrambi gli interventi, che la nuova edificazione pari a 80 mq è realizzata separatamente dall'edificio esistente nella medesima corte pertinenziale e non ha diretto accesso dalla strada pubblica. Tale progettazione evidenzia la carenza delle minime condizioni insediative di qualità.

- A.21. Posto che gli interventi in territorio consolidato, tanto più se di minime dimensioni, devono essere regolamentati nel RUE, si ritiene che la previsione in parola non abbia le**

caratteristiche di ricucitura di cui all'art. 3.3 di PSC, da tali interventi inoltre non deriva alcuna opera pubblica o dotazione pubblica aggiuntiva ascrivibile ad obiettivi di P.O.C; per tali motivazioni si chiede pertanto di stralciare dal P.O.C. le previsioni in parola.

- Scheda P.O.C. 24

Posto che l'intervento è configurabile come ambito di ricucitura e completamento del nucleo denominato *Le Tombe*, si evidenzia che a fronte di una SUL complessiva pari a 386,30 mq pare che l'area d'intervento sia sovradimensionata.

A.22. Si ritiene che al fine di rendere l'espansione più compatta possibile in ragione dell'obiettivo di preservare primariamente il territorio agricolo, sia necessaria una congrua riduzione del perimetro di intervento. Si riscontra inoltre che il verde pubblico previsto pare di dimensioni alquanto esigue e pertanto si invita l'Amministrazione a valutarne attentamente la funzionalità/utilità rispetto al tessuto insediativo.

Accordi con i privati (art. 18 L.R.20/2000) e ragioni d'interesse pubblico

Il POC contiene per l'attuazione delle previsioni i relativi accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sottoscritti unilateralmente dai proponenti, riportati nell'apposito Allegato al Piano adottato.

Sulla natura e gli effetti degli accordi con i privati, disciplinati all'art. 18 della L.R. 20/2000 come successivamente modificato dalla L.R. 6/2009, è opportuno fare alcune sintetiche – ma non esaustive – considerazioni:

In merito ai requisiti degli accordi con i privati si rammenta che sussiste uno specifico obbligo di motivazione, circa:

- le **ragioni di rilevante interesse pubblico** che giustificano il ricorso allo strumento negoziale, cioè gli specifici vantaggi che possono derivare per la comunità locale dal ricorso a detto strumento negoziale, in luogo dell'ordinaria applicazione della disciplina sugli obblighi che gravano sugli operatori;
- la **rispondenza delle scelte di pianificazione concordate ai canoni della disciplina urbanistica e ai criteri di sostenibilità ambientale**, nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, che richiede una esplicitazione delle motivazioni poste a fondamento delle scelte strategiche operate. Questa motivazione sui contenuti pianificatori dell'accordo deve poi dimostrare la coerenza di quanto concordato con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione, del medesimo livello istituzionale e di quelli sovraordinati.

Richiamati gli elaborati trasmessi, ed in particolare la delibera di adozione, la Relazione di Variante e gli accordi ex art. 18 e le integrazioni inviate, si osservano le seguenti incoerenze:

- ai singoli accordi non è associata alcuna precisa e definita determinazione dell'interesse pubblico, che viene solo “capitalizzato” mediante l'acquisizione dell'*onere di sostenibilità*;
- si indica solo un generico impegno dell'Amministrazione comunale a destinare tale onere in apposito capitolo di bilancio definito “*Contributi compensativi per la sostenibilità degli interventi inseriti nel I P.O.C. di Meldola*” da utilizzare per interventi non manutentivi compresi nel programma triennale delle Opere pubbliche,
- i contributi di sostenibilità risultano nel Programma triennale inviato, genericamente indicati nella tabella “*Finanziamento*” alla voce “*Fondi Propri*”.
- il Piano pertanto non specifica in alcun modo quali opere pubbliche saranno effettivamente realizzate con il primo POC.

A.23. In riferimento alle considerazioni sopra esposte, si ravvede la necessità in sede di approvazione del POC, da parte dell'Amministrazione comunale, di esplicitare più chiaramente gli elementi che concorrono alla formazione dell'interesse pubblico sotteso agli accordi con i privati, provvedendo in particolare a definire, con riferimento alla programmazione comunale delle opere pubbliche, come saranno impiegati i contributi

derivanti dagli accordi, attraverso una puntuale individuazione di opere pubbliche e/o progetti ai quali si intende dare attuazione con tali risorse nell'arco di validità del POC, dimostrandone altresì la coerenza con gli obiettivi strategici individuati dagli atti di pianificazione ed in particolare dal PSC vigente.

- A.24. Come previsto al p.to *f-bis*), comma 2, dell'art. 30, L.R. 20/00 e s.m.i, è necessario che la documentazione del Piano sia integrata in approvazione, con una *Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati*, nonché con un'agenda attinente l'attuazione del Piano, che faccia specifico riferimento alle dotazioni e alle infrastrutture pubbliche da realizzare. Tenuto conto altresì che il POC ai sensi del comma 7, art. 30 LR 20/00 smi, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 L. 10/77, costituendo strumento di indirizzo e coordinamento per il *Programma triennale delle opere pubbliche*.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Gli esiti del processo di valutazione, quantificati nelle matrici di valutazione e nelle tavole di Valsat, mostrano, in seguito all'attuazione del POC, un incremento degli impatti sulla popolazione dovuti ai nuovi insediamenti residenziali (e agli abitanti/addetti teorici insediabili) che determina complessivamente un carico sui sistemi ambientali, paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali, valutato nel complesso sostenibile. La valutazione della "susceptività" per caratteristiche intrinseche e condizioni al contorno, ad essere urbanizzata a scopi residenziali, produttivi o terziari, riportata per esteso al paragrafo 2.2, mette in evidenza una tendenziale compatibilità delle trasformazioni proposte nel POC adottato rispetto alle tavole di progetto del PSC e alla Tavola della suscettività alle trasformazioni del medesimo PSC. come di seguito sintetizzato:

Impatto acustico

La valutazione sotto il profilo acustico in particolare nelle schede POC_25, POC_30, POC_32, POC_38 e POC_42, rimanda alla fase di presentazione del Permesso di Costruire una più dettagliata analisi del clima acustico, ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica per gli insediamenti previsti; mentre per le aree esposte a rumore stradale in quanto comprese nella fascia di 30 mt da classe IV del *Piano di zonizzazione acustica*, si prescrive in fase di progettazione di adottare i necessari accorgimenti per il rispetto della normativa acustica dell'edificio e la tutela della salute dei lavoratori. In particolare il parere espresso da ARPA di Forlì-Cesena evidenzia: *"nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei piani urbanistici e degli interventi dovrà essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle strade, sia esistenti sia di previsione, limitrofe alle abitazioni. Dalle strade e dalle fonti di rumorosità mobili e fisse, la localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovrà mantenere delle distanze tali da garantire lo standard di comfort acustico, solo in subordine potrà essere valutata la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione."*

Inquinamento atmosferico

Dalle analisi sul tema dell'inquinamento atmosferico misurato attraverso le emissioni in atmosfera. emerge che confrontando il punto di partenza (ValsAT del PSC al 2006) e la proposta POC 2012 si nota una bassa concentrazione di emissioni dato il leggero carico urbanistico rispetto alla superficie territoriale da urbanizzare. Le schede POC_24 e POC_41 generano un impatto in atmosfera peggiorativo rispetto all'esistente, tuttavia l'esiguo numero di abitanti teorici previsti e la vicinanza con la zona rurale permettono di considerare l'impatto non rilevante.

Traffico

Relativamente al traffico indotto, stimato complessivamente superiore a 500 spostamenti veicolari al giorno, sono state dettate diverse prescrizioni, in particolare per le schede POC_1 e POC_38 l'insediamento commerciale comporta un forte incremento di traffico. La Valsat per tali interventi prescrive che in sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato in particolare l'innesto sulla viabilità principale. Per la scheda POC_42 l'attrazione di tipo terziario-ricreativo genera un discreto incremento di traffico andrà pertanto studiato in fase attuativa il sistema di immissione nella e dalla viabilità principale al fine di evitare incidentalità stradale, infine il parcheggio non dovrà essere asfaltato ma alberato e dovrà garantire la massima integrazione con il paesaggio rurale.

Analisi della componente paesistica

Dalle Analisi condotte rispetto alla componente paesistica del PTCP/PSC (Tav. B1 B2 B3) emerge che le schede POC_32, POC_38 e POC_44 ricadono in *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua* disciplinate all'art. 17 delle NTA del PTCP; nello specifico le schede POC_32 e POC_44 ricadono completamente nelle *zone di tutela dei paesaggi fluviali* (la prima nell'art. 17c la seconda prevalentemente nell'art. 17 b), mentre la scheda POC_38 ricade in parte nelle *Zone ricomprese nel limite morfologico* (art 17b), in parte nelle *Zone di tutela del paesaggio fluviale* (art. 17c). Infine la scheda POC_38 ricade in parte anche nel *vincolo boschivo* ai sensi dell'art 10 delle NTA del PTCP.

Sono invece numerose le schede che ricadono in art. 28 "*Area di ricarica di acquiferi*" o "*Zone di tutela dei corpi idrici*" (POC_4, POC_7, POC_15, POC_25, POC_32, POC_36, POC_38, POC_44), tra cui in particolare quelle con destinazione produttiva devono rispettare le specifiche prescrizioni definite dal Piano provinciale. La scheda POC_42 rientra per oltre l'80% entro la fascia di 50 mt dalla linea di crinale di cui all'art. 9 del PTCP.

Dalla valutazione del dissesto emerge che le schede POC_24, POC_30, POC_37 e POC_41 ricadono del tutto o in gran parte in *coltri di depositi di versante*, disciplinati dall'art. 27 "*zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità*" delle NTA del PTCP.

In relazione alla ValSAT del POC in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, tenuto conto delle osservazioni trasmesse e concordando altresì con tutte le prescrizioni recepite scaturite dal documento di Valsat, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

Previsioni commerciali

Con riferimento alle previsioni commerciali, la Relazione di ValSAT, ad esito delle valutazioni condotte, dispone le seguenti prescrizioni:

POC 1

L'area ricade completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo una destinazione produttivo-commerciale, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art. 28 lett. a e b delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena.

Nel parere trasmesso dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si richiede di ottemperare all'art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).

Sistema infrastrutturale – mobilità: L'area ricade in parte in fascia di rispetto stradale (per il 20%) e in piccola parte in fascia di rispetto di gasdotti. In sede di progettazione esecutiva e di richiesta di Permesso di costruire dovrà essere verificata con l'Ente gestore l'esatta dimensione della fascia di rispetto su cui sarà vietata l'edificazione. Lo stesso per la fascia di rispetto stradale, in cui potrà tuttavia essere localizzato il verde di mitigazione ambientale. L'insediamento commerciale comporta un forte incremento di traffico. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l'innesto sulla viabilità principale. Per

valutazione di dettaglio del sistema del traffico indotto si rimanda all'Appendice alla ValSAT "Analisi del traffico indotto dalle previsioni commerciali".

Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l'area ricade all'interno dell'agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 20 abitanti equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere dell'Ente gestore.

L'area ricade completamente in area di ricarica degli acquiferi e in zona di tutela dei corpi idrici. Avendo una destinazione produttivo-commerciale, dovrà rispettare le prescrizioni dell'art. 28 lett. a e b delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena.

Nel parere trasmesso dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. 884 del 22.01.2013) si richiede di ottemperare all'art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).

POC 38

L'insediamento a destinazione commerciale sorgerà a confine non solo con edifici produttivi ma anche con zone di tutela fluviale, per cui dovrà essere posta attenzione alle soluzioni progettuali adottate per la contestualizzazione con il paesaggio fluviale, quali ad esempio copertura e/o facciate verdi, ecc. E' ammissibile un'altezza massima di 16 mt. in quanto la destinazione di zona limitrofa a quella produttiva rende compatibile tale altezza con il contesto in cui viene inserito. Si prescrive attenzione progettuale al sistema di copertura.

Nel parere trasmesso da ARPA Forlì-Cesena con prot. n. 1526 del 4 febbraio 2013 si prescrive quanto segue: "considerata la vicinanza del parcheggio ai lotti residenziali posti a ovest, al fine di mitigarne gli impatti, dovrà essere realizzata una fascia di stacco tra il parcheggio medesimo e le aree circostanti, che potrà essere costituita anche con elementi di arredo urbano."

Inquinamento acustico: L'area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa nella fascia di 30 mt. In fase esecutiva dovrà essere garantito il benessere acustico dei lavoratori mediante soluzioni costruttive adeguate.

Sistema infrastrutturale – mobilità: L'area ricade in parte in fascia di rispetto stradale. Nella fascia di rispetto stradale potrà essere localizzato il verde di mitigazione ambientale. L'insediamento commerciale comporta un forte incremento di traffico. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l'innesto sulla viabilità principale. Per valutazione di dettaglio del sistema del traffico indotto si rimanda all'Appendice alla ValSAT "Analisi del traffico indotto dalle previsioni commerciali".

Relativamente alla valutazione del sistema fognario si rileva che l'area ricade all'interno dell'agglomerato esistente e prevede un incremento di circa 32 abitanti equivalenti. Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere dell'Ente gestore.

In sede di richiesta di integrazioni (prot. prov.le n. 68 del 04/01/2013) per tali strutture si è rilevata la necessità di integrare la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni commerciali proposte nel Piano, con particolare riferimento al sistema della mobilità, con uno studio approfondito dell'assetto viario esistente e di progetto e del traffico indotto in riferimento alla tipologia merceologica ed al relativo rango dimensionale previsto, individuando altresì le soluzioni e le mitigazioni da mettere in atto nella progettazione attuativa da porre quale vincoli alla realizzazione della struttura; Quanto trasmesso dall'Amministrazione comunale (prot. prov.le n. 144080 del 19/08/2013) in seguito a tale richiesta, quale **Appendice "Analisi del traffico indotto dalle previsioni Commerciali"** integrativa al documento di Valsat attesta quanto segue:

"Dalla matrice di Valsat si evince che sulla base dei parametri di stima forniti dalla ValSAT del PSC di Meldola e del PTCP di Forlì-Cesena, per le due strutture di vendita si prospettano in base agli usi previsti e alla superficie di vendita rispettivamente per POC_1 **n.82 spostamenti veicolari** al giorno e POC_38 **n. 137 spostamenti veicolari** al giorno. Tali numeri hanno un valore medio indicativo e non tengono conto delle diverse aree di gravitazione che in determinati periodi possono riversarsi sulle strutture. (...omissis)

L'insediamento previsto nella scheda POC_38 non crea aggravii di traffico sul centro abitato di Meldola per i flussi che provengono da Predappio, Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Cesena, in quanto è localizzato in un'area strategica che la collega con una bretella alla rotonda che indirizza il traffico nelle varie direzioni. Diverso per gli utenti che arrivano dalla vallata del Bidente, anche se il traffico addotto è una quota ridotta rispetto al precedente. La soluzione proposta prevede anche l'allargamento della sede stradale di via Accardi dalla rotonda di ingresso alla zona produttiva, oltre alla cessione di un'area nell'innesto con la via Roma quale ulteriore opera di urbanizzazione dell'insediamento.

Per quanto la soluzione sembri ben studiata dal punto di vista logistico, si rende comunque necessario il parere del competente servizio viabilità provinciale/comunale.

Anche la scheda POC_01 è accessibile dalla bretella che porta alla rotonda sulla SP4 in direzione Predappio – Forlì, pertanto non si rilevano criticità nel traffico indotto dall'esterno. In fase di presentazione del titolo abilitativo si chiede di verificare nel dettaglio la soluzione prevista (con due accessi carrai, una di ingresso e una di uscita), anche con parere del Servizio viabilità della Provincia o del Comune per quanto di competenza.

La soluzione dei parcheggi interrati appare l'unica possibile e sembra garantire i parametri ai sensi di legge."

Tutto ciò premesso e richiamato, tenuto altresì conto delle condizioni alla trasformazione disposte dalle schede di assetto in seguito alle analisi di Valsat, si evidenzia quanto segue:

B.1. Si ritiene necessario per le previsioni commerciali POC 01 e POC 38 che l'Amministrazione comunale in fase attuativa:

- **definisca i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalle nuove previsioni commerciali e ne verifichi la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle modalità distributive del traffico nella situazione attuale;**
- **assicuri i requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e in particolare da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza e la sicurezza della rete stradale;**
- **verifichi il rispetto delle condizioni di cui alla DCR n.1253/1999 con le modifiche introdotte dalle DD.CC.RR. .n. 344/2002 e n. 653/2005 e D.A.L. n.155/2008 e successive, con particolare riferimento ai requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali.**
- **nelle aree a parcheggio scoperto si ritiene necessario prescrivere la realizzazione del manto con materiali permeabili ed una opportuna alberatura di ombreggiamento almeno ogni tre/cinque stalli;**

Scheda P.O.C. 01bis

B.2. In merito alla nuova conformazione urbanistica proposta, si rileva che il nuovo accesso previsto dalla strada provinciale SP4, pur sgravando da un lato il traffico in entrata/uscita su via Roma, dall'altro crea un nodo ad alta pericolosità rispetto al sistema di ingresso/uscita su una strada ad alto scorrimento quale la SP4, pertanto nel caso il Comune decida di optare per tale soluzione, è necessario che siano preventivamente condotti ulteriori approfondimenti, verificando con appositi studi l'effettivo carico di traffico ed i flussi veicolari previsti per la struttura in rapporto alle attività insediate ed inoltre è imprescindibile l'acquisizione di apposito parere del Servizio Viabilità della Provincia e del medesimo servizio comunale per quanto di competenza;

B.3. Dalle planimetrie proposte pare inoltre che l'edificio residenziale esistente venga ampliato/ricostruito con l'inserimento, oltre alla residenza, di nuove funzioni terziarie/commerciali, l'edificio diventa quindi altamente plurifunzionale poiché comprende alimentari, magazzino-ingrosso, negozi, abitazioni, uffici, banca, estetista ecc., si rileva che

questa commistione di usi, se non opportunamente valutata, potrebbe creare punti di criticità rispetto in particolare ai requisiti di benessere acustico dell'abitazione, si renderà pertanto indispensabile da parte dell'Amministrazione in fase autorizzativa un'attenta valutazione degli usi da consentire, verificandone di volta in volta la compatibilità funzionale/ambientale reciproca.

Altre previsioni:

- Scheda P.O.C. 15 e 16

B.4. Si desume dalla valutazione di sostenibilità che nell'area viene richiesto in relazione all'uso produttivo anche l'uso foresteria, si evidenzia pertanto la necessità di effettuare in sede attuativa dell'intervento opportuni approfondimenti in relazione all'attività produttiva svolta e nel caso prescrivere le opportune opere di mitigazione acustica ed ambientale a protezione della funzione residenziale temporanea.

B.5. Poiché la proposta non prevede alcun intervento di miglioramento/mitigazione della situazione esistente e le aree si trovano a margine della zona agricola, si dovrà prevedere una fascia alberata ad alto fusto realizzata in doppio filare con funzione di separazione e schermo della zona produttiva dalla zona rurale, allo scopo di mitigare l'intero comparto.

- Scheda P.O.C. 24

B.6. L'intervento previsto si colloca nelle immediate vicinanze ad edifici tutelati sarà pertanto necessario evidenziare nella scheda attuativa la necessità di condurre un adeguato inserimento ambientale dei nuovi manufatti ed individuare l'eventuale necessità di realizzare opportune mitigazioni a confine con la zona rurale. Trattandosi di zona collinare è necessario in fase attuativa verificare attentamente la realizzazione e l'effetto visivo di eventuali opere di sbancamento o muretti di contenimento che talvolta risultano particolarmente impattanti sul paesaggio collinare, se non adeguatamente progettati.

Scheda P.O.C. 42

B.7. E' necessario che il Comune in sede di autorizzazione verifichi se tale tipologia di struttura rientra nella categoria di opere soggette a procedura *verifica screening* di competenza provinciale ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 9/99 e s.m.i, in relazione alla tipologia di veicoli utilizzati sulla pista, con particolare riferimento alla categoria *B.2.51 "Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore"* così come definito nell'Allegato B.2 della citata legge, in tal caso il Comune dovrà garantire lo svolgimento della specifica procedura.

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Richiamando anche il parere espresso da ARPA ai sensi della L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

B.8. si ritiene necessario che l'attuazione di tutti gli ambiti inseriti nel POC sia subordinata alla verifica e alla eventuale definizione temporale e progettuale dei necessari interventi di adeguamento delle reti e per il collettamento al sistema fognario-depurativo, secondo le prescrizioni degli enti gestori.

Misure di sostenibilità

Constatato che nelle *Schede di assetto* degli interventi di P.O.C., alla voce “*Misure di sostenibilità dalla Valsat*” sono riportate le prescrizioni di natura ambientale individuate a seguito delle valutazioni condotte sugli impatti.

B.9. Concordando in linea generale con quanto prescritto ad esito della Valsat come sopra sinteticamente richiamato, si ritiene che al fine di conseguire univocità e maggiore chiarezza su quanto dovrà effettivamente costituire imprescindibile condizione all'attuazione degli interventi, è necessario che le *Schede di assetto* vengano aggiornate in sede di approvazione e riportino fedelmente tutte le indicazioni e le previste misure di sostenibilità esito della ValSAT, nonché quelle conseguenti all'espressione dei pareri di competenza contenuti nel presente atto e nei pareri degli enti competenti in materia ambientale consultati.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR 19/2008

Il territorio del comune di Meldola è localizzato a cavallo del margine collinare e quindi comprende sia un ambiente di aperta pianura, che versanti a morfologia variabile, in dipendenza delle litologie presenti. Molte delle previsioni di POC sono ubicate nelle porzioni di fondovalle del Fiume Bidente. Sono questi ambiti pianeggianti, dove sono presenti depositi alluvionali terrazzati di origine fluviale, di età pleistocenica. Tali depositi sono in appoggio sul *bedrock* geologico costituito generalmente dalla Formazione delle Argille Azzurre plioceniche o dalla Formazione Marnoso - arenacea. Litologicamente sono costituiti da fitte alternanze di argille e limi; occasionalmente è presente un banco ghiaioso, al passaggio con il substrato.

Rientrano in questo quadro le previsioni POC 01, 04, 07, 36, 38 e 44.

La formazione predominante sui versanti è quella delle Argille Azzurre plioceniche che comprende, oltre a rocce argillose vere e proprie, anche depositi più grossolani tra i quali il cosiddetto “Spungone”, un'arenaria calcarea riccamente fossilifera costituita da un grossolano impasto di gusci di conchiglie marine tenute assieme da cemento calcareo. La presenza delle argille crea le condizioni per un dissesto diffuso, anche se spesso molto superficiale e con pendenze generalmente dolci. Ricadono in ambito collinare argilloso le previsioni POC 15, 16, 30 e 37. Le schede 24 e 41, interessano la formazione dello Spungone.

Per ogni comparto è stata redatta una relazione geologica, sufficiente a definire le principali caratteristiche idrogeologiche e ad evidenziare eventuali criticità per le successive fasi di progettazione.

In particolare, per le aree di pianura o terrazzo non sono state segnalate, in questa fase, criticità legate alle caratteristiche litologiche, geotecniche o sismiche dei terreni, ma in considerazione delle strutture in progetto, si rileva che:

- **POC 01:** Questo intervento sembra configurarsi come *intervento di adeguamento*, di cui al Cap. 8.4.1 delle NTC del DM 14 Gennaio 2008. In fase di progettazione esecutiva, pur avendo rilevato che i terreni non presentano particolari problematiche di tipo geotecnico, bisognerà attentamente valutare se l'incremento delle azioni dovute alla variazione di struttura sia compatibile con le caratteristiche fondali e strutturali esistenti. **La determinazione delle effettive caratteristiche meccaniche dei materiali presenti, del tipo di fondazioni utilizzato, nonché una verifica della struttura prima dell'intervento, con identificazione di eventuali carenze, saranno elementi necessari e propedeutici al progetto dell'intervento.**
- **POC 38:** La struttura risulta già in corso di realizzazione, in quanto il POC introduce semplicemente una variazione d'uso dell'edificio, includendo un utilizzo dei locali per attività soggette ad affollamenti temporanei (sale convegni). Ai fini del presente parere, si prende atto della dichiarazione rilasciata dai progettisti, per la quale i parametri impiegati per il calcolo progettuale della struttura tengono già conto dell'utilizzo sopra descritto.

- **POC 44:** L'area ricade in ambito di cui all'art 4 “aree a moderata probabilità di esondazione” del Piano-Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei bacini Regionali Romagnoli. Pur tenendo conto che l'edificio sarà progettato a livello stradale, al di sopra del tirante idrico di riferimento, la previsione dovrà rispettare la normativa di PSAI.

Considerando che per la realizzazione dell'intervento saranno effettuati dei riporti di terreno, necessari ad alzare il piano fondale, **l'edificio dovrà poggiare su fondazioni profonde (pali) attestate nel substrato, al di sotto dei terreni di riporto**

Per le aree ubicate sul versante collinare, le valutazioni risultano maggiormente complesse, dovendo tenere conto dei fattori morfologici e della litologia del substrato. Le relazioni si sono concentrate sugli aspetti di maggiore criticità nei diversi ambiti, ed in particolare:

- **POC 15 e 16:** L'area 16, localizzata sul versante argilloso, è stata oggetto di un precedente intervento di messa in sicurezza idrogeologica, per porre rimedio ad un generalizzato dissesto della pendice. A causa della mancata manutenzione degli scoli delle acque piovane, e del generale abbandono dell'area, nel tempo si sono verificati nuovi dissesti, seppur superficiali, a causa dell'infiltrazione di acque provenienti da monte. **L'utilizzo dell'area dovrà quindi essere preceduto dalla messa in sicurezza del versante, attraverso il ripristino morfologico delle gradonature realizzate in passato e della rete drenante, anche con la realizzazione di nuovi dreni ove necessario, come dettagliato nella relazione geologica integrativa.** L'area 15, pur ubicata sul terrazzo pianeggiante, si trova immediatamente ai piedi del versante e le sue fondazioni interessano litotipi diversi (depositi alluvionali e substrato affiorante). Il geologo incaricato ritiene che la faglia rilevata durante i lavori di riprofilatura del versante non darà luogo a fenomeni di amplificazione sismica, anche in considerazione delle litologie presenti ed **una volta adottate fondazioni profonde, attestate nel substrato litologico, omogeneo.**

- **POC 30:** anche quest'area è localizzata sul versante argilloso, ricoperto da una coltre di alterazione e detrito. Pur presentando deboli pendenze, considerando le litologie presenti, gli sterri necessari all'edificazione potrebbero causare cedimenti e fratture nella strada soprastante. **Gli sbanchi dovranno quindi essere ridotti al minimo e saranno realizzate adeguate opere di sostegno, dimensionate secondo i parametri sismici di norma.**

- **POC 37:** le prove penetrometriche eseguite hanno messo in evidenza la presenza di una coltre di copertura del substrato, potente circa 8 metri. Anche se le caratteristiche dei terreni sembrano sufficientemente omogenee e i gradienti morfologici sono bassi, **in fase esecutiva dovrà essere attentamente valutata la tipologia di fondazioni da adottare, preferendo appoggiare la struttura su pali attestati nel substrato inalterato.**

- **POC 41:** L'area è localizzata nella parte bassa di un versante, al passaggio tra i calcari dello “Spungone” e la coltre di copertura, di raccordo con i depositi terrazzati. **Al fine di evitare l'insorgere di cedimenti differenziali, le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo.**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle *Relazioni geologiche* trasmesse, esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con le seguenti prescrizioni:**

- C.1. **POC 01:** La determinazione delle effettive caratteristiche meccaniche dei materiali presenti nell'edificio esistente, del tipo di fondazioni utilizzato, nonché una verifica della struttura prima dell'intervento, con identificazione di eventuali carenze, saranno elementi necessari e propedeutici al progetto dell'intervento.
- C.2. **POC 15:** Dovranno essere adottate fondazioni profonde (pali), attestate nel substrato omogeneo.
- C.3. **POC 16:** L'utilizzo dell'area dovrà essere preceduto dalla messa in sicurezza del versante, attraverso il ripristino morfologico delle gradonature realizzate in passato e della rete

drenante, anche con la realizzazione di nuovi dreni ove necessario, come dettagliato nella Relazione geologica integrativa.

- C.4. **POC 30:** Gli sbanchi di terreno dovranno essere ridotti al minimo e saranno realizzate adeguate opere di sostegno, dimensionate secondo i parametri sismici di norma.
- C.5. **POC 37:** In fase esecutiva dovrà essere attentamente valutata la tipologia di fondazioni da adottare, preferendo appoggiare la struttura su pali attestati nel substrato inalterato.
- C.6. **POC 41:** Al fine di evitare l'insorgere di cedimenti differenziali, le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo.
- C.7. **POC 44:** L'edificio dovrà poggiare su fondazioni profonde (pali) attestate nel substrato, al di sotto dei terreni di riporto

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visti i pareri espressi, dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i, in relazione al primo P.O.C. del Comune di Meldola ri-adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 31 ottobre 2012, **le riserve** contenute ed illustrate nella parte narrativa della presente deliberazione **ai punti da A.1 ad A24 della Sezione A.**
- 2. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., **valutazione ambientale positiva alle condizioni definite ai punti da B.1 a B9 della parte narrativa alla Sezione B.**
- 3. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **parere favorevole con le prescrizioni descritte in parte narrativa ai punti C.1 e C.7 della Sezione C.**
- 4. **Di sospendere**, su richiesta da parte del Comune di Meldola, l'espressione dei pareri di competenza sulle **previsioni P.O.C. 25 - P.O.C. 32 e P.O.C. 43**, per le quali il Comune ha ritenuto necessario compiere ulteriori approfondimenti. Su tali previsioni si procederà con separato atto, a seguito di eventuale specifica istanza ed integrazione da parte del Comune.
- 5. **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Meldola per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, **dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile**, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Meldola.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 149712 del 23/12/13)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 23.12.2013

X IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Simona Tosi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 23/12/13

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

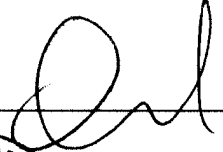
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 7 GEN. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

